



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 3.286,47, a titolo di commissioni, spese ed oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, stipulato in data 26/10/2012 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 19/9/2017.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi up-front e quelli recurring; di avere restituito, in sede di conteggio estintivo, la complessiva somma di € 934,34, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "Commissioni [intermediario]" per gestione pratica (€ 233,40) e "Commissioni Intermediario del credito" per gestione pratica (€ 700,23); di avere rimborsato l'ulteriore somma di € 180,83 a mezzo assegno, a titolo di spese di istruttoria e secondo il criterio *pro-rata temporis*; in riferimento al premio assicurativo, che la compagnia assicurativa gli ha comunicato in data 28/6/2019 di avere già rimborsato il 4/1/2018 l'importo di € 551,99 a mezzo assegno, incassato dalla ricorrente l'11/1/2018, precisando che il predetto importo è stato calcolato in base al criterio indicato nel fascicolo informativo consegnato alla cliente; la non rimborsabilità delle



spese l'assistenza difensiva, in quanto nel presente procedimento non è necessaria alcuna assistenza tecnico-legale.

Pertanto, chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto 125-sexies TUB; in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni up-front, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene non accoglibile l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla esclusione di una efficacia diretta dell'art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE e quindi dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza *Lexitor*, atteso che sul punto si è già pronunciato, ed in senso opposto, il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, nei termini di cui oltre si darà atto.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che l'intermediario fa propria e che sosterrrebbe una presunta *"inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB"*, che viene ritenuta dal Collegio *"priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche"*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni intermediario per gestione della pratica e delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica (lettere F) e G) del contratto), attenendo a costi qualificati, per altro, dallo stesso intermediario come 'costi a maturazione nel tempo', come anche delle spese di istruttoria attesa la presenza, nella descrizione contrattuale di tali voci, di un riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata"; mentre devono essere considerate *up front* le commissioni per l'intermediario e le commissioni per l'intermediario del credito (rispettivamente, lett. A) e lett. B) del contratto di finanziamento contestato) giacché remunerative di attività di natura chiaramente preliminare rispetto alla conclusione del contratto

Con riguardo, infine, alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata; tuttavia, in riferimento a tali oneri, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha precisato che nelle ipotesi in cui, invece, il contratto di finanziamento preveda il rimborso degli oneri assicurativi in favore del soggetto finanziato, ed indichi *ex ante* il criterio quindi applicabile, l'Arbitro non può che prendere atto del criterio così stabilito, posto che vengono in rilievo "strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni [...] che si pongono al di là della competenza propria dell'Arbitro".

Nel caso in questione, l'intermediario ha allegato le C.G.A., in cui viene esplicitato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed il fascicolo informativo risulta essere stato consegnato alla ricorrente in sede di stipula contrattuale, pertanto, tenuto conto del rinvio presente in contratto ai criteri previsti dalle condizioni di polizza per il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi nonché dei rimborsi già effettuati, nulla risulta ancora dovuto a tale titolo.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 58 |
| rate residue | 62 |

| | |
|-------|------|
| TAN ▶ | 5,5% |
|-------|------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 51,67% |
| - in proporzione alla quota | 29,21% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | Commissione (lett. A) (up front) | € 2.851,57 | € 1.473,31 | € 833,00 | <input checked="" type="radio"/> | | € 833,00 |
| <input type="radio"/> | Commissione (lett. B) (up front) | € 1.108,58 | € 572,77 | € 323,84 | <input checked="" type="radio"/> | | € 323,84 |
| <input type="radio"/> | Commissioni (lett. F e G) (recurring) | € 1.807,05 | € 933,64 | € 527,88 | <input type="radio"/> | € 934,34 | -€ 0,70 |
| <input type="radio"/> | Spese di istruttoria (recurring) | € 350,00 | € 180,83 | € 102,24 | <input type="radio"/> | € 180,83 | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | Premio rischio vita | € 2.052,16 | € 1.060,28 | € 599,48 | <input checked="" type="radio"/> | € 551,99 | € 0,00 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0,00 |
| <i>Rimborso senza imputazione</i> | | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.156,14 |
| interessi legali | no ▼ |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.156,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS